

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 6.

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Classificazione	14.Governo del territorio, urbanistica, edilizia
Legge	LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 6.
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 4 del 16 febbraio 2010.
Titolo	Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, ad oggetto: "Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica".
Oggetto	Edilizia - Misure straordinarie per il sostegno del settore - Disciplina - Modifiche
Abrogazioni	
Modifiche	

Art. 1

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 5, è soppresso il secondo periodo;
- b) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per gli immobili aventi valore culturale o paesaggistico.";
- c) all'articolo 8, comma 4, è soppresso il secondo periodo;
- d) all'articolo 11, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: ", salvo il caso di inadempienza di cui all'articolo 8, comma 3, per il quale l'interessato può richiedere direttamente l'autorizzazione ambientale alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise. In questo caso l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza sostituisce anche quella subdelegata ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 16/1994";
- e) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;
- f) all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole "e degli architetti", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché da un rappresentante designato d'intesa dalle associazioni dei costruttori edili ANCE e ACEM operanti nella regione".

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.